

Regolamento elettorale della Lega Italiana Calcio Professionistico (per brevità: Lega Pro) per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto Federale, dell'Amministratore Delegato e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro

Capo I

Norme di carattere generale per lo svolgimento delle elezioni

Articolo 1

Oggetto, finalità ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, stabilisce le norme per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto Federale, dell'Amministratore Delegato e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro.
2. Secondo quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, il presente regolamento elettorale si ispira a criteri di democrazia interna ed è volto a garantire il pieno e libero esercizio del diritto di voto e del diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli aventi diritto.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia in quanto compatibili con le norme dello Statuto della Lega Pro e con le norme dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Articolo 2

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi della Lega Pro vengono indette, secondo le modalità e i tempi previsti dallo Statuto e dalle norme federali, per il rinnovo delle cariche.

Articolo 3

Convocazione dell'assemblea elettiva

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, l'assemblea straordinaria in funzione elettiva per l'elezione degli organi della Lega Pro è convocata mediante pubblicazione con comunicato ufficiale almeno venti giorni prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione.
2. L'avviso di convocazione è contemporaneamente inviato alle società che hanno diritto a partecipare all'assemblea mediante posta elettronica certificata alle utenze indicate dalle stesse società all'atto di iscrizione ai Campionati di competenza o a quelle successivamente comunicate.
3. Nel corso della assemblea straordinaria in funzione elettiva possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. La preliminare verifica dei requisiti di candidabilità previsti dallo Statuto di Lega Pro è effettuata

dall'Ufficio del Giudice Sportivo, fermo quanto disposto dal successivo art. 11, comma 3 per i Consiglieri Federali.

Articolo 4

Partecipazione all'assemblea elettiva

1. Possono partecipare all'assemblea straordinaria per l'elezione degli organi della Lega Pro le società associate nella Lega Pro nella stagione sportiva in cui si svolge l'assemblea e sempreché le elezioni si svolgano successivamente alla loro formale adesione.
2. Ai fini della partecipazione all'assemblea elettiva, le società debbono essere rappresentate, in via esclusiva ed inderogabile, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente articolo.
3. Ogni società deve essere rappresentata dal suo legale rappresentante.
4. In caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto esclusivamente fra gli amministratori della società, oppure tra i soci della stessa, purché persona fisica, o tra soggetti facenti parte dell'organico societario sulla base del censimento depositato presso la Lega Pro.
5. Secondo quanto previsto dalle disposizioni dello Statuto di Lega Pro, in occasione delle assemblee straordinarie in funzione elettiva non è concessa la facoltà di delega ad altra società.
6. La rappresentanza della società deve risultare da delega scritta, contenente, nel caso di cui al precedente comma 4, il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato. La delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società, o da chi ne fa le veci, o da chi abbia i poteri di legale rappresentanza.
7. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate ai componenti dell'Ufficio del Giudice Sportivo.
8. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed i Vice Presidenti della Lega, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, nonché i Consiglieri federali eletti in rappresentanza della Lega Pro. I componenti del Consiglio Direttivo, quando rappresentano direttamente le rispettive loro società, hanno diritto al voto.
9. All'assemblea possono presenziare, senza diritto di voto, i soggetti e le autorità federali che siano stati invitati dal Presidente della Lega Pro.
10. All'assemblea possono, altresì, essere presenti i soggetti che abbiano chiesto di essere invitati all'assemblea perché intendono avanzare la propria candidatura a Presidente o Vice Presidente della Lega Pro e siano stati regolarmente e formalmente invitati dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci.
11. Allo scopo di vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto, all'assemblea possono essere altresì invitati uno o più delegati della Lega Pro.

Articolo 5

Costituzione e validità dell'assemblea elettiva

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro l'assemblea straordinaria in funzione elettiva è validamente costituita quando vi partecipino:
 - in prima convocazione i quattro quinti (4/5) degli aventi diritto di voto;
 - in seconda convocazione la metà più uno degli aventi diritto di voto.
2. Ai fini della capacità rappresentativa e deliberativa nella costituzione dell'assemblea e nelle votazioni, a ciascuna società è attribuito un solo voto.
3. L'assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega Pro o da chi lo sostituisce ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.
4. Subito dopo l'apertura dell'assemblea, su invito del Presidente della Lega Pro o del suo sostituto,

l'assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori.

5. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario dell'assemblea medesima. Nel caso in cui il Presidente della Lega Pro lo ritenga opportuno, il verbale potrà esser redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto devono essere svolte in modo tale da garantire la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
2. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, le votazioni per l'elezione degli organi della Lega Pro, in quanto riguardanti persone, si svolgono per appello nominale a scrutinio segreto.
3. L'elezione degli organi della Lega Pro avviene mediante scrutini separati secondo le modalità previste nel presente regolamento, procedendo, prima alle operazioni di voto riguardanti l'elezione del Presidente, e successivamente, con distinti e separati scrutini, alle operazioni di voto riguardanti gli altri organi da eleggere, con priorità stabilita dal Presidente dell'assemblea.
4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, per ogni votazione vengono usate schede elettorali di colore diverso su cui è riportata l'indicazione dell'organo a cui la votazione si riferisce.
5. Il seggio per lo svolgimento delle operazioni di voto deve essere costituito nella stessa sala dove si svolge l'assemblea elettiva o in un locale attiguo alla stessa.
6. Nei locali dove si svolgono le operazioni di voto, delimitati sulla base di quanto previamente stabilito dal Presidente dell'assemblea, possono essere presenti solo gli aventi diritto al voto e i soggetti che siano stati invitati dal Presidente della Lega Pro secondo quanto previsto dalle disposizioni precedenti. Tutti gli altri soggetti, ivi compresi i rappresentanti della stampa, devono sostare al di fuori dei locali dove si svolgono le operazioni di voto come sopra delimitati.
7. Il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'accesso nei locali dove si svolgono le operazioni di voto, come sopra delimitati, è affidato, di norma, a due o più delegati della Lega Pro.
8. Al fine di garantire la libertà e la segretezza del voto, la scheda elettorale viene consegnata all'avente diritto al voto in prossimità della cabina elettorale da uno dei componenti dell'Ufficio del Giudice Sportivo incaricati dello scrutinio. Della avvenuta consegna della scheda viene preso nota dal predetto ufficio su apposito elenco che fa parte integrante del verbale di assemblea.
9. Al momento del ritiro della scheda elettorale l'elettore deve depositare sul tavolo posto davanti al predetto Ufficio telefoni cellulari o altri strumenti riproducibili di immagini che possano compromettere la segretezza e la libertà del voto.
10. Il voto deve essere espresso dall'avente diritto solo nella cabina elettorale, con la penna o matita che riceve dal predetto Ufficio unitamente alla scheda elettorale, e in modo da non rendere riconoscibile il voto.
11. Al fine di garantire la libertà e la segretezza del voto, l'elettore, dopo aver votato e prima di uscire dalla cabina, ripiega la scheda elettorale e la depone personalmente, alla presenza dei componenti dell'Ufficio del Giudice Sportivo incaricati dello scrutinio, nell'apposita urna ubicata in prossimità della cabina elettorale.
12. Lo scrutinio dei voti viene effettuato dagli scrutatori al termine di ogni votazione prima di procedere alla votazione successiva.
13. Salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento, per l'elettorato attivo, l'elettorato passivo, i requisiti di eleggibilità, le ipotesi di ineleggibilità, di incompatibilità, di dimissioni, di decadenza, di surroga e di durata del mandato degli organi della Lega Pro si fa rinvio alle apposite disposizioni previste in materia dallo Statuto della Lega Pro e dalle altre

norme federali.

Articolo 7

Validità della elezione

1. Salvo il caso di maggioranze qualificate espressamente previste dallo Statuto della Lega Pro, dal presente regolamento o da altre norme federali, l'elezione è valida ed efficace quando abbia riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti all'assemblea.

Capo II

Articolo 8

Elezione del Presidente della Lega Pro

1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, il Presidente della Lega Pro è eletto dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni, le quali votano su candidature che devono essere depositate presso la segreteria della Lega Pro entro il decimo giorno antecedente a quello della convocata assemblea. L'istanza della candidatura alla carica di Presidente deve essere accompagnata dal deposito di un documento programmatico che illustri il profilo del candidato, le linee programmatiche e le proposte per il mandato. La segreteria della Lega Pro avrà cura di trasmettere tale documento a tutte le società aventi diritto di voto. Prima di ogni altro intervento e prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Lega Pro, il Presidente dell'assemblea invita, se presenti in sala, i candidati ad esporre il proprio programma in un intervento la cui durata, comunque congrua, viene stabilita dal Presidente dell'assemblea.
2. Dopo gli interventi dei singoli candidati possono esservi altri interventi dei partecipanti all'assemblea, la cui durata non potrà superare il limite di tempo di volta in volta stabilito dal Presidente dell'assemblea.
3. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risulta eletto a Presidente della Lega Pro il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
4. Nelle successive votazioni risulta eletto il candidato che raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso in cui in prima votazione i candidati siano stati in numero superiore a due e non sia stato eletto il Presidente, alle successive votazioni accedono i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In tal caso, ove la metà più uno degli aventi diritto faccia richiesta di sospensione dell'assemblea nei limiti di tempo necessari per un confronto aperto, il Presidente può procedere alla sospensione chiudendo però i lavori assembleari entro il giorno in cui è stata fissata l'assemblea in seconda convocazione. In caso di parità tra due candidati, è eletto il candidato anagraficamente più giovane. Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio e prima che si proceda alle operazioni di voto per l'elezione degli altri organi per come previsti all'ordine del giorno, il Presidente della Assemblea procede alla proclamazione del Presidente della Lega Pro che risulta eletto e che resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico nel cui ambito viene eletto.

Capo III

Articolo 9

Elezione dei Vice-Presidenti della Lega Pro

1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, i Vice Presidenti della Lega Pro sono eletti dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni, le quali votano sulle istanze di candidatura che devono esser depositate presso la segreteria della Lega Pro entro il decimo giorno antecedente a quello della convocata assemblea. Prima di ogni altro intervento e prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione dei due Vice Presidenti, il Presidente dell'assemblea invita i soggetti che hanno presentato istanza di candidatura nei termini di cui al precedente comma ad intervenire. Ai fini dell'elezione dei Vice Presidenti, ogni elettore può esprimere due preferenze a favore di candidati comunque distinti.
2. In caso di attribuzione di due preferenze a favore dello stesso candidato vale comunque una sola preferenza. In tal caso, le altre preferenze espresse non possono essere conteggiate neppure ai fini del raggiungimento del quorum previsto.
3. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risultano eletti a Vice-Presidenti i due candidati che, all'esito dello scrutinio, risultano primi nella graduatoria dei voti espressi dai presenti, purché riportino ciascuno almeno il 25% dei medesimi.
4. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, nelle successive votazioni risultano eletti a Vice Presidente della Lega Pro i candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi dai presenti, purché riportino ciascuno almeno il 20% dei medesimi.
5. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, in terza votazione risultano eletti a Vice-Presidenti i candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi dai presenti.
6. In caso di parità tra due candidati, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
7. La proclamazione dei Vice Presidenti della Lega Pro che risultano eletti all'esito dello scrutinio avviene, da parte del Presidente dell'assemblea, al termine delle relative operazioni di voto e prima che si proceda alle operazioni di voto per l'elezione degli altri organi iscritta all'ordine del giorno.
8. Assume la qualifica di Vice-Presidente Vicario il candidato eletto con il maggior numero di preferenze o quello che, in caso di parità di voti, risulti più giovane anagraficamente.

Capo IV

Articolo 10

Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro

1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, i componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni.
2. Ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eleggibili.
3. In ogni caso, ogni elettore non potrà esprimere un numero di preferenze superiore al numero degli eleggibili.
4. In caso di attribuzione di due o più preferenze a favore dello stesso candidato vale comunque, in suo favore, una sola preferenza. Le altre preferenze espresse a favore dello stesso candidato non hanno alcun valore e non possono essere conteggiate neppure ai fini del conteggio della somma complessiva delle preferenze.
5. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risultano eletti a componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro i candidati che, all'esito dello scrutinio, risultano

aver riportato la maggioranza delle preferenze complessivamente espresse dalle società aventi diritto e presenti in assemblea.

6. In caso di parità di voti fra più soggetti candidati a componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro si procede al ballottaggio fra loro.
7. La proclamazione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro che risultano eletti all'esito dello scrutinio avviene, da parte del Presidente dell'assemblea, al termine delle relative operazioni di voto e prima che si proceda alle operazioni di voto per l'elezione degli altri organi per come previsto all'ordine del giorno.
8. Nell'ipotesi in cui si debba procedere alla elezione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo che, per qualsivoglia motivo legale o statutario, siano cessati dalla carica e siano stati reintegrati sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, e sempre che sia rimasta comunque in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari, al massimo, al numero dei componenti da eleggere. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede al ballottaggio fra loro.
9. Nell'ipotesi prevista nel comma precedente il componente, o i componenti, del Consiglio Direttivo restano comunque in carica fino alla scadenza naturale di tutto il Consiglio Direttivo.

Capo V

Articolo 11

Elezione dell'Amministratore Delegato della Lega Pro

1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, l'Amministratore Delegato della Lega Pro, qualora il Consiglio Direttivo deliberi di avvalersi dell'attività di tale organo, è eletto dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni, le quali votano su candidature che devono essere depositate presso la segreteria della Lega Pro entro il decimo giorno antecedente a quello della convocata assemblea. Prima di ogni altro intervento e prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione dell'Amministratore Delegato della Lega Pro, il Presidente dell'assemblea invita i candidati, se presenti in sala, ad esporre il proprio programma in un intervento la cui durata, comunque congrua, viene stabilita dal Presidente dell'assemblea.
2. Dopo gli interventi dei singoli candidati possono esservi altri interventi dei partecipanti all'assemblea, la cui durata non potrà superare il limite di tempo di volta in volta stabilito dal Presidente dell'assemblea.
3. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risulta eletto ad Amministratore Delegato della Lega Pro il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
4. Nelle successive votazioni risulta eletto il candidato che raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso in cui in prima votazione i candidati siano stati in numero superiore a due e non sia stato eletto l'Amministratore Delegato, alla successive votazioni accedono i due candidati che, nella prima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. In tal caso, ove la metà più uno degli aventi diritto faccia richiesta di sospensione dell'assemblea nei limiti di tempo necessari per un confronto aperto, il Presidente può procedere alla sospensione chiudendo però i lavori assembleari entro il giorno in cui è stata fissata l'assemblea in seconda convocazione. In caso di parità tra due candidati, è eletto il candidato anagraficamente più giovane. Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio e prima che si proceda alle operazioni di voto per l'elezione degli altri organi per come previsti all'ordine del giorno, il Presidente della Assemblea procede alla proclamazione dell'Amministratore Delegato della Lega Pro che risulta eletto e che resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico nel cui ambito viene eletto.

Capo VI

Articolo 12

Elezione dei due Consiglieri federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.)

1. La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.
Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.
Eventuali impugnazioni sulle candidature sono proposte secondo quanto disposto dal Regolamento impugnazioni e tabella voti pubblicato sul sito www.coni.it.
Per l'elezione dei Consiglieri federali ciascuna società può esprimere un numero di preferenze ridotte di una rispetto al numero degli eleggibili. Risultano eletti a tale carica i candidati che conseguono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto. In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio con successiva votazione uninominale. In caso di parità all'esito del ballottaggio, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.

Capo VII

Articolo 13

Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, il Collegio dei Revisori dei conti della Lega è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Le condizioni di eleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, di revoca, la sostituzione, i compiti ed i doveri dei componenti ed il funzionamento del Collegio sono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia di Collegio sindacale delle società per azioni. I revisori devono, inoltre, essere comunque iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori l'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2402 del codice civile.
4. Possono, in ogni caso, ricoprire la carica di revisore unicamente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle rispettive funzioni.
5. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale di Lega, di altra Lega, di società e di associazioni affiliate alla F.I.G.C.
6. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro sono eletti dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro entro 60 giorni dalla elezione del nuovo Presidente, dei due Vice Presidenti e del Consiglio Direttivo, le quali votano su candidature libere, che possono essere annunciate in qualsiasi momento antecedente l'inizio delle operazioni di voto.
7. In prima votazione risulta eletto a Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti delle società aventi diritto presenti all'assemblea.
8. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede al ballottaggio fra i due o più candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
9. Per l'elezione dei due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro ogni elettore può esprimere due preferenze a favore di candidati comunque distinti.

10. In caso di attribuzione di due preferenze a favore dello stesso candidato vale comunque una sola preferenza. In tal caso, l'altra preferenza espressa non viene conteggiata ad alcun fine.
11. Il voto per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro è valido anche se viene espressa una sola preferenza.
12. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risultano eletti a componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro i due candidati che, all'esito dello scrutinio, risultino aver riportato il maggior numero delle preferenze complessivamente espresse dalle società aventi diritto presenti in assemblea. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.
13. Per l'elezione dei due componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro valgono le stesse regole previste per l'elezione dei componenti effettivi previste dal presente articolo.
14. La proclamazione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro che risultano eletti all'esito della votazione avviene, da parte del Presidente dell'assemblea, al termine delle operazioni di voto.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Articolo 14

Norme finali

1. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), viene pubblicato, ad ogni effetto di legge, nel sito Internet della Lega Pro ed è valido ed efficace dal momento della sua pubblicazione.